

Pur troppo i veri e più poveri contadini non possono ancora profittarne. Ma noi crediamo che come nel Vercellese, nel Novarese, nel Mantovano, così in altre provincie possano cominciare a nascere proprio fra i poveri contadini, piccole associazioni cooperative per i generi alimentari che rendano oggi ed in avvenire, molti e grandi benefici — rimedino se non a tutte, a molte delle piaghe sociali!

Noi crediamo che la legge del 1870, che è stata fatta in questo senso benefico, debba essere chiarita, ma mantenuta, non peggiorata, come fanno adesso il Governo e la Commissione con la nuova legge proposta.

Proponendo che sia chiarita la legge, noi non intendiamo punto di venire in difesa delle grandi associazioni cooperative.

Per noi, le cooperative, che nascono e si sviluppano nei grandi centri, non devono profittare di esenzione alcuna.

Queste devono affrontare la lotta del mercato, ed affrontarla completamente, senza nessun privilegio; ma ai poveri contadini, che non hanno i mezzi per affrontare questa lotta, a loro soccorra la legge, che poi, in fondo, come fu più volte chiarita, non costituisce punto un privilegio, ma stabilisce che i primi, riuniti, possano avere i vantaggi che il ricco ha, comperando all'ingrosso.

Il nostro articolo si occupa anche delle condizioni necessarie perchè le cooperative possano profittare di questi benefici.

Il progetto della Commissione dice:

“ Per essere riconosciute ed ammesse all'esenzione, le Società cooperative dovranno comunicare all'amministrazione locale del dazio consumo:

a) L'atto autentico di fondazione, che dimostri l'esistenza della Società;

b) Lo statuto sociale, da cui risulti il carattere della Società stessa. „

Ora noi diciamo che, siccome il dazio di consumo è in tutti i comuni appaltato, non troviamo ragionevole che le associazioni cooperative debba trattare, non con le autorità comunali, ma con un appaltatore qualunque del dazio, che non riveste nessuna carica ufficiale.

Noi, invece, diciamo nel nostro articolo, che le Società cooperative per fruire dei vantaggi della legge del 1870, devono presentare: *all'amministrazione comunale*, e non all'appaltatore del dazio.

“ a) copia del verbale di costituzione in carta libera, firmato dai rappresentanti della Società;

b) copia dello statuto sociale;

c) l'elenco dei soci da riprodursi ogni sei mesi. „

A noi sembra che le associazioni, o sono costituite a norma del Codice di commercio, ed hanno già fatto le loro presentazioni; o sono Società piccole, non costituite ai termini del Codice di commercio, e dovranno presentare, alle autorità municipali, la copia del loro statuto, e l'atto costitutivo firmato dagli amministratori. Crediamo che una copia dello statuto sociale, e l'elenco dei soci, da prodursi ogni sei mesi, siano sufficienti garanzie.... E confidiamo che la Camera, la quale, altre volte, si è manifestata, a parole, così bene intenzionata verso queste benemerite associazioni, voglia ora fare qualche cosa di pratico per esse.

Concludo con l'invitare la Camera ad accettare, se non la lettera dell'articolo, la intenzione nostra, che è questa: di chiarire la legge del 1870, perchè possa essere applicata benevolmente, come benevolmente fu votata e chiarita. Quando a questo non si voglia venire, si abbia in allora una buona volta il coraggio di dire che quella legge non esiste più; che mentre a parole si plaude al principio cooperativo, coi fatti però non lo si vuole aiutare! E così le associazioni esistenti o nasciture sapranno come debbono regolarsi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pasquali.

Pasquali. L'articolo che ora è in discussione non è destinato a risolvere una questione nuova di principio. Sibbene soltanto a dare forma concreta ad una massima già ammessa.

La Commissione ed il Ministero sono concordi nel riconoscere che le cooperative di consumo non possono essere assoggettate alla tassa di minuta vendita. Questo fu affermato nel regolamento del 1866; e più solennemente con l'articolo 5 della legge del 1870. E, se non fosse accaduto il singolare fenomeno, che tale articolo ricevesse varie e contradicenti interpretazioni; ora non sarebbe il caso di fare altro che riprodurlo testualmente, quale fu pensato e voluto dal legislatore or sono diciotto anni.

Ma poichè le parole colle quali fu espresso quel principio, diedero luogo ad una serie di differenti interpretazioni giudiziarie, ne viene la necessità di trovare una formula più precisa e più chiara e che si sottragga, per quanto è possibile, all'arbitrio di errati commenti, od alla applicazione di non esatte teorie economiche e finanziarie.

La difficoltà però di trovare questa formula è